



Sini, Francesco (2000) *Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea: i capitoli De appellationibus e De deseredari*. In: *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale: atti del 1. Convegno internazionale di studi*, 5-8 dicembre 1997, Oristano, Italia. Oristano, ISTAR. p. 983-1012. (Subsidia, 2.1-2.2).

<http://eprints.uniss.it/5713/>




ISTAR

ISTITUTO STORICO ARBORENSE PER LA RICERCA E LA DOCUMENTAZIONE
SUL GIUDICATO D'ARBOREA E IL MARCHESATO DI ORISTANO

Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale

a cura di Giampaolo Mele



Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi
Oristano, 5 - 8 Dicembre 1997

ESTRATTO

FRANCESCO SINI

**Diritto romano nella *Carta de Logu d'Arborea*:
i capitoli *De appellationibus* e *De deseredari***

FRANCESCO SINI

Diritto romano nella *Carta de Logu* d'Arborea: i capitoli *De appellationibus* e *De deseredari*

1. Suggestioni romanistiche:

«*su bene dessa re plubigha sardisca*», «*su utili cummoni*»
e altri motivi ispiratori della legislazione dei Giudici d'Arborea

Finalità dichiarate della *Carta de Logu de Arborea*¹ furono, come ri-

¹ Con questo titolo è stato pubblicato nei primi anni del Novecento l'unico manoscritto esistente della *Carta de Logu*, posseduto dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari: E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative*, Estratto dagli «Studi Sassaresi», III, Sassari 1905.

Nelle citazioni della carta arborese, ho seguito di norma il testo dell'edizione incunabola: *Carta de Logu. Riproduzione dell'edizione quattrocentesca conservata nella Biblioteca Universitaria di Cagliari* (a cura di ANTONINA SCANU), Sassari 1991; confrontandolo con *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu. Colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note*, del Consigliere di Stato e Referendario Cavaliere DON GIOVANNI MARIA MAMELI DE' MANNELLI, Roma 1805 [rist. an., Cagliari 1974]; col citato manoscritto pubblicato dal BESTA e dal GUARNERIO; nonché con la recentissima edizione di F. C. CASULA, *La «Carta de Logu» del regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico*, Sassari 1995.

Per la storia delle diverse edizioni, rinvio al saggio esaustivo e ben documentato di TIZIANA OLIVARI, *Le edizioni a stampa della «Carta de Logu» (XV-XIX sec.)*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», XIX (1994), pp. 159 ss.; da vedere anche BARBARA FOIS, *Sulla datazione della 'carta de Logu'*, *ibidem*, pp. 133 ss.; e GIUSEPPINA COSSU PINNA, *La Carta de Logu dalla copia manoscritta del XV secolo custodita presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari alla ristampa anastatica dell'incunabolo: bibliografia aggiornata e ragionata*, in *Società e cultura nel Giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu. Atti del Convegno internazionale di studi, Oristano 5-8 dicembre 1992*, a cura di G. MELE, Nuoro 1995, pp. 113 ss.

sulta dal prologo², quelle di *affrenare* e *constringhere* «*sa superbia dessoros et malvagos hominis*», al fine di consentire «*quisos bonos et puros et innocentes pozant viver et istare inter issos reos ad securitades pro paura dessoros penas*»³. In tal modo Eleonora d'Arborea⁴, «*per issos bonos*

² *Cum ciò siat causa qui su acrescimentu et exaltamentu dessoros provincias, rexiones et terras descendunt et bengiant dae sa iusticia et qui per issos bonos capidulos sa superbia dessoros reos et malvagos hominis si affrenent et constringhant ad cio quisos bonos et puros et innocentes pozant viver et istare inter issos reos ad securitades pro paura dessoros penas eissos bonos prossavertudi dessoro amore siant tottu hobedientes assos capidulos et ordinamentos de custa carta de loghu. Impero, Nos Elionora proissa gracia de deus iuyghissa de Arbaree, contissa de Ghociani et biscontissa de Basso. Desiderando qui sos fideles et subdictos nostros dessoro rennu nostru de Arbaree, siant informados de capidulos et ordinamentos prossos quales pozant vivere et si pozant conservare in sa via dessoro viridadi et dessoro iusticia et in bono pacifichu et tranquillu istadu. Ad honore de deus omnipotente et dessoro gloriosa virgini Madonna sancta Maria mama sua, et pro conservare de iusticia et pacifichu tranquillu et bonu istadu dessoro pobulu dessoro rennu nostru predicto et dessoros ecclesias, regiones ecclesiastigas et dessoros lieros et bonos hominis et pobulu tottu dessoro dicta terra nostra et dessoro rennu de Arbaree, fachimus sas ordinationes et capidulos infra scriptos sos qualis bolemus et comandamus expresamenti qui si deppiant attenne et osservare pro legie per ciaschaduno dessoro iuyghadu nostru de Arbaree perdittu in iudiciu et extra. Sa cartha de loghu sa quali cum grandissimo et providimento fudi facta per issa bona memoria de iuyghi Margiani padre nostru in qua directu iuyghi de Arbaree, non essendo correcta per ispaciu de XVI annos passados, commo per multas varietadis de tempus bissognando de necessitadi corrigirela et mendari. Considerando sa veridadi et mutacione dessoros tempos qui suntu istadus seghidus poscha et issa conditione dessoros hominis qui est istadu dae tandu innoghi multu per mutada, et plus per qui ciaschuno est plus inquenivili assu malu fageri qui non assu bene dessoro re plubigha sardischa. Cum deliberadu consigiu illa corrigemus et fagemus et mutamus dae bene in megius et comandamus qui si deppiant observare integramente daessa sancta die innantes per issu modo infra scripto cio est.*

³ Sui principi fissati dalla sovrana arborense e sulla partizione del citato prologo, vedi A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde. Parte I e II § 1*, Roma 1934, pp. 326 s.; Id., *Le 'Carte de logu'*, in «Studi Saresi», XXIX (1962), pp. 15 ss. Dello studioso è da vedere anche la traduzione italiana del prologo della *Carta de Logu*, predisposta per il manuale di F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, p. 449 nt. 69.

⁴ Sulla giudicessa-reggente e sulla sua attività legislativa (ancora significativi i vecchi lavori di G. C. DEL VECCHIO, *Eleonora d'Arborea e la sua legislazione*, Milano 1872, con particolare riguardo al contenuto e al valore giuridico della *Carta de Logu*; M. FUORTES, *Eleonora d'Arborea e la Sardegna medioevale del suo tempo*, Firenze 1921), vedi ora l'ampia sintesi di F. C. CASULA, *La Sardegna aragonese, 2. La Nazione sarda*, Sassari 1990, pp. 413 ss. Buoni spunti per un ripensamento critico dei problemi storiografici ancora aperti si leggono, ora, in A. MATTONE, v. *Eleonora d'Arborea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLII, Roma 1993, pp. 410 ss. (con la bibliografia più aggiornata sul personaggio); dello studioso sassarese vedi anche il saggio *Un mito nazionale per la Sardegna. Eleonora d'Arborea nella tradizione storiografica (XVI-XIX secolo)*, in *Società e cultura nel Giudicato di Arborea e nella Carta de Logu cit.*, pp. 17 ss.

capidulos» della *Carta de Logu*, si proponeva di porre fermo ed efficacissimo rimedio alla deteriore condizione della sua epoca, in cui – come ancora oggi, del resto – «ciaschuno est plus inquenivili assu malu fageri qui non assu bene dessa re plubigha sardischa»⁵.

Mette conto rilevare, a questo proposito, come il citato richiamo «*assu bene dessa re plubigha sardischa*» lasci intravedere, una volta di più, il solido riferimento alla cultura giuridica coeva da parte degli ignoti compilatori della *Carta de Logu* d'Arborea; mi pare, infatti, possibile percepire distintamente, per quanto riguarda l'utilizzazione del concetto di *respublica*, sia la consapevolezza della relazione sintagmatica fra *populus* e *respublica*, già postulata dai glossatori più antichi⁶; sia la conoscenza

Alla vera effigie di Eleonora d'Arborea (assai diversa, invero dalla visione agiografica tradizionale dell'eroina sarda) è dedicato il saggio di F. C. CASULA, *La scoperta dei busti in pietra dei re o giudici d'Arborea: Mariano IV, Ugone III, Eleonora con Brancaleone Doria*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», IX (1984), pp. 9 ss.; in cui si sostiene che Eleonora sarebbe da identificare con la figura femminile «sculpta insieme a quella del padre, del fratello e del marito, in uno dei peducci pensili – e precisamente quello di destra – dell'arco trionfale dell'abside della chiesetta conventuale di San Gavino martire, nell'antico villaggio di San Gavino Monreale, oggi in provincia di Cagliari, ma che nel Medioevo era capoluogo della curatoria arborense di Bonorzuli, vicino al castello di Monreale (Sardara)».

⁵ All'analisi del concetto di *res publica*, nelle fonti romane e nella scienza giuridica del periodo che precede la nascita dei Comuni, è dedicato il saggio di F. CROSARA, *Republica e respublicae. Cenni terminologici dall'età romana all'XI secolo*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Verona 27-29 XI 1948, a cura di G. MOSCHETTI, IV, Milano 1953, pp. 227 ss. Sull'uso del termine in rapporto a *Civitas* e a *Commune*, vedi fra gli altri: P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Firenze 1969, pp. 232 ss.; M. STASZKÓW, 'Civitas' et 'Respublica' chez les glossateurs, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971, pp. 605 ss.; O. BANTI, «Civitas» e «Commune» nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in *Id.*, *Studi di storia e di diplomatica comunale*, Roma 1983, pp. 1 ss. Cfr. inoltre J. GAUDEMET, *La contribution des romanistes et des canonistes médiévaux à la théorie moderne de l'État*, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, I, Firenze 1982, pp. 17 ss.; da ultimo anche I. BIROCCHI, v. *Persona giuridica nel diritto medioevale e moderno*, in *Digesto. Delle discipline privatistiche*, XIII, Torino 1996, pp. 407 ss.; *Id.*, *Contratto e persona giuridica pubblica. Spigolature su «causa», «communis utilitas» e diritto dei privati nell'età del diritto comune*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di storia del diritto*, Torino 17-19 ottobre 1994, Napoli 1997, pp. 239 ss.

⁶ Cfr. IRNERIO, *Glo. ad l. Lex est, ff. De legibus* (= D. 1, 3, 1), v. *reipublicae* (ed. E. BESTA, *L'opera d'Irnerio. Contributo alla storia del diritto italiano*, II. *Glosse inedite d'Irnerio al Digestum Vetus*, Torino 1896, p. 5): (*reipublicae*) scilicet populi, quod unum et idem est re ipsa; secundum diversas inspectiones hec nomina recipit; populus universitatis iure precipit.

dei vari significati della parola *respublica*, così come risultavano schematizzati nella Glossa accursiana⁷.

La legislatrice arborense volle altresì ricollegare le norme della *Carta de Logu* ai motivi ispiratori dell'opera riformatrice del padre, Mariano IV di Arborea⁸; fra i quali primeggiava la difesa intransigente delle attività agricole⁹ contro le frequenti invasioni dei pastori¹⁰, perseguita da

⁷ GLOSSA, *Reipublicae*, in *Authenticum, De haeredibus et Falcidia* (= Nov. 1, praef.): *Reipublicae, idest totius imperii. Sic in prooemio ff. in princip. Et nota quod tribus modis respublica dicitur. Primo Romanorum, ut hic. Item pro civitate Romana tantum: et tunc proprie: ut ff. de verbo. signific. l. eum qui. Item pro qualibet civitate: et tunc improprie: ut C. de offic. eius qui vicem al. iu. obt. l. j. Ponitur et quarto pro quolibet municipio: ut ff. de pub. et vec. l. sed et hi. § penult.*

⁸ Per una visione d'insieme sul personaggio, presenta ancora non poco interesse la consultazione del libro di R. CARTA RASPI, *Mariano IV, conte del Goceano, visconte di Bas, giudice d'Arborea*, Cagliari 1934, in particolare pp. 149 ss.: «L'opera legislativa»; in appendice il testo del *Codice rurale* di Mariano IV, pp. 197 ss. Più di recente, alla figura e all'opera del grande giudice arborense sono state dedicate molte pagine dei due volumi di F. C. CASULA, *La Sardegna aragonese*, 1. *La Corona d'Aragona*, Sassari 1990, pp. 263 ss.; 2. *La Nazione sarda* cit., pp. 377 ss.; sempre del Casula, cfr. anche *Cultura e scrittura nell'Arborea al tempo della Carta de Logu* cit., pp. 88 ss. Da vedere, inoltre, il bel lavoro di G. MELE, *Un manoscritto arborense inedito del Trecento. Il codice 1bR del Monastero di Santa Chiara di Oristano*, Oristano 1985; in particolare, pp. 22 ss.

⁹ Sulle caratteristiche intrinseche della protezione giuridica riservata ai terreni coltivati, vedi le penetranti osservazioni di I. BIROCCHI, *La consuetudine nel diritto agrario sardo, riflessioni sugli spunti offerti dagli Statuti sassaresi*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna. Atti del convegno di studi. Sassari, 12-14 maggio 1983*, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Sassari 1986, p. 344: «A questo punto si può forse comprendere come sia falsata l'ottica di chi ricerchi nei documenti antichi le prove 'dell'esercizio del diritto di proprietà', sebbene sia agevole trovare testimonianze di forme di proprietà, individuale e collettiva, espresse in epoca risalente, come già nei condaghi; ma quell'ottica è fuorviante perché proietta nel passato la moderna prospettiva che vede il diritto come un'emanazione del soggetto e non come un prodotto che scaturisce dall'oggetto. In realtà l'ordinamento tutelava non tanto il diritto di proprietà, bensì la destinazione agraria della terra, ossia la sua *utilitas* nell'ambito del sistema dato: prima che il diritto astratto sul fondo proteggeva il fondo stesso. Ed ecco, allora, la spiegazione della maggior severità stabilita a protezione delle terre coltivate rispetto alle altre terre che si riscontra nelle fonti legislative a noi note ma che costituisce già un corollario implicito dell'ordinamento agrario: e infatti già i condaghi esprimevano una tale maggiore protezione».

¹⁰ Bisogna, tuttavia, sottolineare che in Sardegna le radici del conflitto agricoltura/pastorizia sono assai più antiche dell'epoca giudiciale. Già durante la dominazione romana, ad esempio, contrasti anche violenti tra pastori e contadini si verificavano con una certa frequenza nelle campagne della Sardegna centrale, come attesta la documentazione epigrafica di età imperiale: cfr. *La Tavola di Esterzili. Il conflitto tra pastori e contadini nella 'Barbaria' sarda. Convegno di Studi. Esterzili 13 giugno 1992*, a cura di A. MASTINO,

questo giudice con l'emanazione del cosiddetto «Codice rurale»¹¹, che non a caso fu poi introdotto, fin dalla prima edizione a stampa, nella *Carta de Logu* di Eleonora¹²: «L'economia terriera sarda, nella 'Carta' di Eleonora – ha scritto al riguardo Carlo Guido Mor – ci appare imperniata, quasi, sul duello fra cultura e pastorizia, ma la legislatrice ci si palesa nettamente favorevole alla prima, difesa energicamente di fronte all'invasione degli armenti»¹³.

Fra i motivi ispiratori del grande giudice arborense non trascurerei

Sassari 1993; con particolare riferimento, fra i saggi ivi pubblicati, alle relazioni del curatore: *'Tabularium principis' e 'tabularia' provinciali nel processo contro i 'Galillenses' della 'Barbaria' sarda*, pp. 99-117; e di S. SCHIPANI, *La repressione della 'vis' nella sentenza di 'L. Helvius Agrippa' del 69 d.C. (Tavola di Esterzili)*, pp. 133-155.

Per la «continuità» di tale conflitto nel corso dell'età moderna e contemporanea, vedi le pagine dedicate alla Sardegna centrale da M. LE LANNOU, *Pâtres et paysans de la Sardaigne*, Tours 1941, qui citato in traduzione italiana: *Pastori e contadini di Sardegna*, a cura di M. BRIGAGLIA, Cagliari 1979, pp. 167 ss.

¹¹ Edizioni critiche di A. ERA, *Il codice agrario di Mariano IV d'Arborea*, in AA.VV., *Testi e documenti per la storia del Diritto agrario in Sardegna*, pubblicati e coordinati con note illustrative da Gino Barbieri, Vittorio Devilla, Antonio Era, Damiano Filia, Carlo Guido Mor, Aldo Perisi, Francesco Pilo Spada, Ginevra Zanetti, sotto la direzione di A. E., Sassari 1938, pp. 15 ss.; e BARBARA FOIS, *Il «Codice rurale» di Mariano IV d'Arborea*, in «Medioevo. Saggi e rassegne», VIII (1983), pp. 41 ss.

¹² Significativamente il citato «codice rurale» non compare nel manoscritto cagliaritano della *Carta de Logu*: cfr. E. , *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico* cit., p. 13: «E già da questa esposizione risulta una prima differenza importantissima a paragone della forma sotto la quale la *Carta de logu* ci fu tramandata nelle precedenti edizioni, che tutte offrono infatti una serie di 198 capitoli. Il ms. cagliaritano s'accorda bensì con le edizioni nei primi 130 capitoli ... ma poi i capitoli 132-140 del ms. corrispondono ai cap. 160-168; i capitoli 144, 145 ai cap. 172, 173; i cap. 146-156 ai capitoli 183-193 e non hanno raffronto con le edizioni i capitoli 142, 145, 158, 161 del ms. mentre d'altro canto quelle offrono in più i cap. 131-159, 170, 171, 174-182, 194-198»; A. ERA, *Il codice agrario di Mariano IV d'Arborea* cit., p. 5: «È certo, più che probabile, che Eleonora non volle inserirlo nella sua Carta de logu, poiché altrimenti avrebbe coordinato con esso le disposizioni date per l'agricoltura, evitando ripetizioni e, tanto per non scendere a particolari, avrebbe, ad esempio, pretermesso di dettare il suo cap. CXII»; da ultimo, E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II. *Il basso medioevo*, Roma 1995, p. 350

¹³ C. G. MOR, *Le disposizioni di diritto agrario nella Carta de logu di Eleonora d'Arborea*, in *Testi e documenti per la storia del Diritto agrario in Sardegna* cit., p. 35; cfr. anche pp. 36-37: «Statuizioni così severe valgono più che una esplicita affermazione che nella seconda metà del XIV secolo l'agricoltura stava acquistando una notevole importanza nell'economia sarda, e che i giudici di Arborea vedevano in essa una precipua fonte di benessere: il che non è in contrasto con quanto ci documentano anche i *condaghi* più antichi, se pur ci presentino un'economia ancora ad uno stadio arretrato».

il riferimento più generale alla suprema finalità del potere sovrano di legiferare, espresso dalla frase «*provideri a su utili cummoni et bonu istadu de sa gente nostra*»¹⁴, che possiamo leggere nel prologo del citato «Codice rurale»¹⁵. In questo puntuale riferimento *a su utili cummoni*, quale finalità primaria della legislazione dei Giudici d'Arborea, mi pare possibile intravedere sottesi quei *quaedam publice utilia*¹⁶, che la giurisprudenza romana aveva concepito come elementi caratterizzanti dello *ius publicum*:

D. 1, 1, 1, 2 (Ulpianus, *libro primo institutionum*): Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim.

¹⁴ Più in generale, sulla definizione di questi concetti, assimilabili a quelli di *causa publica utilitas* e di *bonum commune*, nella scienza giuridica coeva, vedi alcuni rapidi cenni in I. BIROCCHI, *Contratto e persona giuridica pubblica. Spigolature su «causa», «communis utilitas» e diritto dei privati nell'età del diritto comune cit.*, pp. 260 ss.

¹⁵ Nelle edizioni a stampa della *Carta de Logu* di Eleonora, il prologo del «Codice rurale» segue il cap. 132: *Nos Marianus proissa gracia de deus iuyghi de Arbaree, compte de Gociano et bisconti de Basso, considerando sos multos lamentos continuamente sunt istados et sunt per issas terras nostras de Arbaree et de Loghudore prossas vignas ortos et labores que si disfaghint et consumant perissa pocha guardia et cura qui si dat a su bestiamen cussos de qui est et quillu at in guardia, prossa quali causa multas vignas et ortos sunt eremadas et multas personas si romanent de lavorare qui lavorari ant pro dubidu qui ant de non perdere cusso quillo ant fagheri et bolendo nos providere a su utili cummoni et bonu istadu de sa gente nostra amus deliberado de faghene et faghemus sos infrascriptos ordinamentos pro qui cussos observando et mantenendo sas vignas et ortos et labores ant romane[r] et istare in su gradu issoro et megiorare et avansare cussas de qui ant essere, et issu bestiamen indat esser megius gubernadu mantesidu et guardadu.*

¹⁶ Più in generale sull'*utilitas*, con ampia raccolta di testi giuridici romani, vedi F. B. CICALA, *Il concetto di «utile» e sue applicazioni in diritto romano*, Milano-Torino-Roma 1910; per lo studioso «il concetto dell'*utilitas* signoreggia in tutto il campo del diritto romano» al punto da potersi affermare «senza tema di esagerare, che una delle rappresentazioni generali meglio delineate e più vive nella coscienza di tutta la giurisprudenza romana, è appunto quella, che poggia l'intero edificio del diritto sulle profonde basi dell'utile individuale e collettivo» (p. 9).

Cfr. inoltre A. STEINWENTER, *Utilitas publica - utilitas singulorum*, in *Festschrift Koschaker*, I, Weimar 1939, pp. 84 ss.; U. VON LÜBTOW, *De iustitia et iure*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.)», LXVI (1948), pp. 458 ss.; J. GAUDEMET, *Utilitas publica*, in «Revue Historique de Droit Français et Étranger», XXIX (1951), pp. 465 ss.; H. ANKUM, *Utilitatis causa receptum. Sur la méthode pragmatique des juristes romains classiques*, in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», XV (1968), pp. 119 ss.; G. LONGO, *Utilitas publica*, in «Labeo», XIX (1972), pp. 7 ss.; da ultima PIA FIORI MACIOCCO, *D. 1, 3, 16 = Paulus liber singularis de iure singulari*, in «Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari», Nuova serie, III (1996), pp. 31 ss.

Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. Privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus¹⁷.

Elementi che furono poi recepiti anche dai compilatori costantinopolitani dei *Digesta* dell'imperatore Giustiniano, per concettualizzare le due *positiones* dello *ius* (pubblico e privato)¹⁸.

2. Contenuti dei capitoli 77 e 78 della *Carta de Logu*

Passiamo, a questo punto, all'esame di alcuni dei riferimenti testuali al diritto romano presenti nella *Carta de Logu*. Tali riferimenti, espressi rispettivamente con i termini *sa lege* e *sa ragione*, si leggono ad esempio nei capitoli 77 e 78, rubricati con i titoli *De chertos dubitosos* e *De*

¹⁷ Riguardo al frammento di Ulpiano, mi pare che possano ormai considerarsi superate sia le affermazioni contrarie alla genuinità del testo (F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. it. a cura di V. ARANGIO-RUIZ, Firenze 1949, p. 23 nt. 33; U. VON LÜBTOW, *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht*, Frankfurt am Main 1955, p. 618), sia dubbi e perplessità (B. ALBANESE, *Premessa allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, p. 192 nt. 295); cfr., fra gli altri, G. NOCERA, *Ius publicum* (D. 2, 14, 38). *Contributo alla ricostruzione storico-esegetica delle regulae iuris*, Roma 1946, pp. 152 ss.; F. WIEACKER, *Doppellexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpianus*, in *Mélanges De Visscher*, II, Bruxelles 1949, p. 585; P. CATALANO, *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, VI, Torino 1974, p. 676; C. NICOLET, *Notes complémentaires*, in Polybe, *Histoires, Livre VI*, a cura di R. WEIL, Paris 1977, pp. 149 s.; F. SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e commentarii*, Sassari 1983, pp. 213 s. Per una rassegna completa degli studi, cfr. GIUSEPPINA ARICÒ ANSELMO, 'Ius publicum' - 'ius privatum' in Ulpiano, Gaio e Cicerone, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», XXVII (1983), pp. 455 ss.

¹⁸ Cfr. nello stesso senso anche le Istituzioni di Giustiniano (*Inst.* 1, 1, 4: *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet. Dicendum est igitur de iure privato, quod est tripartitum: collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus*). Per l'analisi del frammento ulpiano nella prospettiva che qui interessa, vedi F. STELLA MARANCA, *Il diritto pubblico romano nella storia delle istituzioni e delle dottrine politiche*, in *Id.*, *Scritti vari di diritto romano*, Bari 1931, pp. 102 ss.; SILVIO ROMANO, *La distinzione fra ius publicum e ius privatum nella giurisprudenza romana*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Padova 1940, pp. 157 ss.; A. CARCATERRA, *L'analisi del 'ius' e della 'lex' come elementi primi. Celso, Ulpiano, Modestino*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», XLVI (1980), pp. 272 ss.; H. ANKUM, *La noción de «ius publicum» en derecho romano*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LIII (1983), pp. 524 ss.; F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del «diritto internazionale antico»*, Sassari 1991, p. 223 nt. 112; fra la letteratura più recente, vedi ora P. STEIN, *Ulpian and the Distinction between ius publicum and ius privatum*, in *Collatio iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65^{ème} anniversaire*, II, Amsterdam 1995, pp. 499 ss.

appellationibus in quella parte della *Carta* che disciplina gli *Ordinamentos de chertos e de nunzas* (capp. 50-80)¹⁹.

Carta de Logu, cap. 77: *Volemus et ordinamus: cum cio siat causa qui in sas coronas nostras de loghu et ateras qui se tenent pernos per issu armentagiu nostru, multas boltas advenit que inter issos lieros que sunt in sas ditas coronas est adivisioni discordia, o ver differentia in su iuygare que faghint supra alcuno chertu et desiderando nos qui ciascuna dexas terras nostras siant mantesidas et observadas in iusticia et in r(ax)one et pro defectu dessa dita divisione, o ver discordia non perdat nen manquit alcuna raxone sua. Ordinamus et bolemus qui si in alcuna dexas ditas coronas pervengiat alcunu chertu quesseret grosso et dubitosu, de su quali sos lieros dessa dita corona esserent perdidos et divisidos insu iuygari issoro, qui incusso casu su armentargiu nostru de loghu over atero officiali nostru quest assu presenti, o chat essere per inantes, sia tenuto dessu chertu et dessu iuighamentu cant faghire sos ditos lieros supra su dictu chertu, de avirende consigu cum sos savios dessa corte nostra et cum alcunos dessos lieros de sa corona qui pargiant sufficientes ad elect(i)one dessu ditu armentargiu, o ver officiali cat reer sa corona, et icussu qui pro issos o per ipsa maiore parti de(i)ssos sat deliberari de raxione siat defaghire dessu dito chertu, su armentargiu o ver officiali nostru fazat leer et publicare in sa predicta corona²⁰ in presentia de ambas partis pro sententia diffinitiva et mandit ad executione, si appellado non est infra tempus legitimu de dies degghi comenti comandat sa lege, non infirmando²¹ pero sa carta de loghu²².*

¹⁹ Per un inquadramento generale di questa sezione della *Carta arborese*, risulta ancora utile il vecchio commento del giurista sardo Gerolamo Olives (HIERONYMI OLIVES SARDI, *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et veridice impressam*, Sassari MDCXVII, p. 87), il quale si sofferma anche sulla spiegazione del significato del termine *nunza*: «Nunça. Idem est, quod citatio, vel notificatio, quasi nuntio a nuntio, est enim latinum corruptum, ut saepe dixi, quod lingua Sarda est latinitas corrupta, quod nunça sit citatio, vel notificatio de aliquo actu probatur infra cap. 52 de Corona, et in cap. 53 de nunça de Corona, et in cap. 55, in rubric. de nunças, et in cap. 58 rubr. de mandare nunça».

²⁰ La parola *corona* si legge nel Ms. (cfr. E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative* cit., p. 40), laddove l'edizione incunabola ha la parola *carta*; ma la correzione «*corona*» è già presente nelle antiche edizioni a stampa: vedi, per tutti, HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., p. 130; G. M. MAMELI DE' MANNELLI, *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu* cit., p. 92; da ultimo, F. C. CASULA, *La «Carta de Logu» del regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico* cit., p. 108.

²¹ La correzione di «*informando*» dell'edizione incunabola in «*infirmando*» è basata sul Ms.: cfr. E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative* cit., p. 40; ma anche le edizioni a stampa, successive alla prima, contenevano già la correzione: cfr. HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit. p. 130 («sequitur litera, quae etiam hic est mendosa non informando, vult stare non infirmando, id est revocando cartam localem»); G. M. MAMELI DE' MANNELLI, *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu* cit., p. 92; F. C. CASULA, *La «Carta de Logu» del regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico* cit., p. 108).

²² Riflessioni sul tenore del capitolo, con un commento che risulta nel complesso ancora

Carta de Logu, cap. 78: Constituimus et ordinamus: qui ciascuna persona qui si sentirit agravada de alcuna sententia quilli esseret dada incontra subra alcuno chertu de alcuna questione qui avirit daenante de qualuncha officiali si pozat si bolet appellare si infra su tempus ordinadu daessa ragione duas boltas, secundu quest naradu de subra, cio est de una de questione non usit et non si pozat appellari plus et in casu qui plus boltas si appellarit ultra sas secundas duas non silli deppiant amittere nen acceptare²³.

Non è questo il luogo per approfondire il discorso sulle modalità e sulla regolamentazione generale del processo civile nella Sardegna giudiciale e, segnatamente, nel Giudicato di Arborea dell'epoca di Eleonora²⁴.

assai utile, in HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., pp. 130 s.; dove si identifica, peraltro senza alcuna esitazione, la parola *sa lege* con l'espressione *ius commune*: «Quod idem est dicere, quod mandetur executioni tale pronunciatum, nisi partes, vel altera earum appellent infra tempus a iure communi statutum non revocando cartam, idest, nisi talis sit lis super qua aliter sit dispositum per cap. cartae, vel circa appellationem, vel modum eius, vel circa executionem».

Cfr. anche E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative* cit., p. 36.

²³ Davvero singolare il commento dell'Olives (HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., p. 132), per il quale la procedura arborense avrebbe consentito alle parti di appellare per ben quattro volte sulla stessa causa: «quod non licet, nisi bis appellare ab uno, et eodem gravamine [...] hoc intellige ab una, et eadem parte, quod una pars non potest plusquam bis appellare, sed ab utraque parte inter ambas quater potest appellari super eadem causa, et gravamine, idest bis per utranque partem»; ma già il Mameli (G. M. MAMELI DE' MANNELLI, *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu* cit., pp. 93 s. nt. 138) riteneva inaccettabile la conclusione del giurista rinascimentale: «Non mi piace l'intelligenza, che da il Commentatore a questo Capitolo nella parte, in cui dice di non potersi appellare più di due volte, onde potesse darsi 'l caso di quattro giudizj d'appello nella stessa questione. Non somministra la legge alcun fondamento a quest'intelligenza, vi resiste anzi lo spirito della medesima, e la stessa lettera, che non soffre più di tre giudicati in una questione; ed è pure contrario l'ordine de' Tribunali allora esistenti in Arborèa, i quali non consistevano che nelle Curie ordinarie, nel Tribunale di prim'appellazione, e nel Tribunale Supremo, a cui s'appellava la seconda volta, ignota essendo alla *Carta de Logu* la supplicazione allo stesso Tribunale».

Sul capitolo cfr., anche, G. ZIROLIA, *Ricerche storiche sul governo dei Giudici in Sardegna e relativa legislazione*, Sassari 1897, p. 187; E. BESTA, *La Sardegna medioevale, 2. Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, Palermo 1909 [rist. an. Bologna 1979], p. 241.

²⁴ A proposito del processo civile nella Sardegna giudiciale cfr., fra gli altri, E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative* cit., pp. 29 ss.; ID., *La Sardegna medioevale, 2. Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali* cit., pp. 228 ss.; R. DI TUCCI, *Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel Medio Evo*, Cagliari 1923; A. CHECCHINI, *Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale*, Aquila 1927 = ID., *Scritti giuridici e storico-giuridici, II. Storia del processo -*

Non sarà, tuttavia, inutile evidenziarne il carattere marcatamente comunitario: l'amministrazione della giustizia non riguardava, infatti, soltanto la competenza dei singoli funzionari ad essa preposti, ma era esercitata collegialmente da costoro e da una commissione di cinque uomini liberi (*lieros*) scelti nei casi più importanti dallo stesso sovrano, o dal curatore nei processi locali, fra i *bonos homines* del Giudicato; il collegio così costituito si denominava *corona*²⁵.

Storia del diritto privato, Padova 1958, pp. 207 ss.; G. PIRTIU, *Il procedimento giudiziario nei condaghi e nella Carta de Logu*, in «Studi Sardi», IV (1940), pp. 31 ss.; P. MARICA, *La Sardegna e gli studi del diritto*, II. *Le fonti*, Roma s. d., pp. 21 s.; infine, ma più in generale, ADRIANA CAMPITELLI, v. *Processo civile (diritto interm.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 79 ss. (particolare riferimento alla Sardegna a p. 86).

²⁵ Sulla specificità di questo organismo giudiziario della Sardegna giudiciale, vedi E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, 2. *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali* cit., pp. 97 ss., per il quale la *corona*, considerata dagli stessi Spagnoli una specificità della Sardegna, un *mos sardicus* per eccellenza, sarebbe di origine assai remota; l'insigne studioso, che sottolineava simiglianze e analogie fra l'ordinamento del tribunale sardo e quello delle *curiae* dell'Italia meridionale e della repubblica di Venezia, riteneva la corona una formazione del diritto volgare; nello stesso senso A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medio evo*, Cagliari 1917, pp. 186 ss.

Al contrario, si orientava decisamente sull'idea dell'origine germanica di questa caratteristica forma di tribunale sardo R. DI TUCCI, *Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel Medio Evo* cit., pp. 5 ss.; ID., *Il diritto pubblico della Sardegna nel Medio Evo*, in «Archivio Storico Sardo», XV (1924), pp. 94 ss.; rettificando, in tal modo, quanto aveva sostenuto in precedenza circa la derivazione romana della corona: ID., *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*, in «Archivio Storico Sardo, XII (1916-1917), pp. 29 ss.

Infine, per A. CHECCHINI, *Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale*, in ID., *Scritti giuridici e storico-giuridici*, II, cit., pp. 212 ss., in particolare 217 s., esisterebbe un rapporto molto stretto tra la *corona* e una forma di assemblea popolare della Sardegna giudiciale, detta *sinotu* («Le assemblee sarde, [...] riproducono invece perfettamente, non soltanto nel nome, ma anche nel loro ordinamento e funzionamento, i *conventus* romani. Il *sinotu*, nella sua essenza, è proprio l'assemblea romana della provincia, adattata, naturalmente, alle nuove e diverse circoscrizioni territoriali. Come quelle romane, le assemblee sarde venivano convocate in luoghi stabilmente destinati a tali riunioni [...] luoghi nei quali il capo della circoscrizione si recava, in epoche pure stabilmente determinate»), sulla base del quale risulterebbe dimostrata l'origine romana della collegialità nel processo sardo della *corona*: «Dopo aver dimostrato che di origine romana è l'ordinamento della corona; che principi romani sono quelli che regolano lo svolgimento del processo sardo, dall'atto introduttivo alla discussione della causa; dopo aver constatato che le persone che fanno parte delle *corone* sarde appartengono alle identiche classi sociali e sono qualificate con gli stessi titoli che abbiamo trovato attribuiti ai partecipanti ai giudizi romani [...] non pare si possa escludere che l'attività svolta da esse persone debba essere considerata di derivazione romana» (pp. 224-225).

Proprio alla soluzione dei casi controversi che possono determinarsi in questi giudizi collegiali (*in sas coronas nostras de loghu et ateras qui se tenent pernos per issu armentagiu nostru, multas boltas advenit que inter issos lieros que sunt in sas ditas coronas est adivisioni, discordia o ver differentia in su iuygare que faghint supra alcuno chertu*) appare rivolto, nel suo tenore complessivo, il dettato del capitolo 77.

Fra il vario contenuto dei capitoli appena citati, rileva evidenziare soprattutto il rinvio esplicito a *sa lege*, operato dalla legislatrice arborese nel capitolo 77 della *Carta de Logu*, per definire i termini legali d'impugnazione delle sentenze; fissati, come si è appena visto, entro il limite massimo di dieci giorni: *si appellado non est infra tempus legitimu de dies degghi comentì comandat sa lege*.

Nel capitolo 78 abbiamo un ulteriore riferimento al termine legale d'impugnazione, anche in questo caso fondato esplicitamente sul diritto romano (*infra su tempus ordinadu daessa ragione*), ma collocato nel più ampio contesto di una rigida regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto d'appello. Tale diritto risulta limitato nella *Carta de Logu* alla possibilità di esperire solo due appelli per la stessa causa (*ciascuna persona qui si sentirit agravada de alcuna sententia quilli esseret dada incontra subra alcuno chertu de alcuna questione qui avirit daenante de qualuncha officiali si pozat, si bolet, appellare si infra su tempus ordinadu daessa ragione duas boltas, secundu quest naradu de subra*); essendo, peraltro, rigorosamente vietato ai funzionari giudicali di ammettere e giudicare cause che avessero superato il limite dei due appelli (*cio est de una de questione non usit et non si pozat appellari plus et in casu qui plus boltas si appellarit ultra sas secundas duas non silli deppiant amittere nen acceptare*)²⁶.

²⁶ Non appare difficile, anche a proposito della regolamentazione delle modalità di appello, individuare i modelli romani del capitolo 78 della *Carta de Logu*: cfr. C.I. 7, 70 [NE LICEAT IN UNA EADEMQUE CAUSA TERTIO PROVOCARE VEL POST DUAS SENTENTIAS IUDICUM, QUAS DEFINITIO PRAEFECTORUM ROBORAVERIT, EAS RETRACTARE], 1 (Imp. Iustinianus A. Menae pp.): *Si quis in quacumque lite iterum provocaverit, non licebit ei tertio in eadem lite super isdem capitulis provocatione uti vel sententias excellentissimorum praefectorum praetorio retractare: licentia danda litigatoribus arbitro dato ipsius audientiam qui eum dedit ante litis contestationem invocare et huiusmodi petitione minime provocationis vim obtinente*. Novella. 82, 5: *Audient igitur omnes litem quidem usque ad trecentos solidos existentem sub schemate adnotationis. Sic enim velocius*

3. Ulteriori elementi sulla procedura *de appellationibus* nei capitoli 79 e 80

Peraltro, va anche sottolineato, che il dettato dei capitoli 77 e 78 deve essere letto in stretta correlazione con il contenuto dei due successivi capitoli della *Carta de Logu*, anch'essi regolanti la materia *de appellationibus*. Il capitolo 79 fissa, infatti, la decorrenza dei termini validi per l'impugnazione, disponendo che i dieci giorni utili per appellare siano computati dal momento in cui viene pronunciata la sentenza.

Carta de Logu, cap. 79: Item ordinamus: ciascuna persona qui sat sentiri agravadu de alcuna sententia quilli esseret dada in contra si pozat appellari si bolet incontinentemente viva voce o per iscriptu infra dies X de qui ad esser dada sa sententia, et qui cussa appellatione et icussu processu dessa questione deppiant levare et presentare assa corte infra ad ateras dies XV. Et si ya non romaneret pro culpa et negligencia dessoro nodaiu o ver scrivanu qui non lu daret su processu infra su dictu tempus²⁷.

Mentre il capitolo seguente, ai fini della validità dell'appello, statuisce che il valore della causa trattata non debba essere inferiore alla somma di cento soldi, in altre parole di cinque lire.

Carta de Logu, cap. 80: Volemus et ordinamus pro cessare ispesas a sos subditos nostros et litigantes nostros qui de alcuna sententia et iuighamentu cat esser factu per armentargiu nostru de loghu, o per chaluncha atero ufficiali nostru subra alcuna questione nostra o chertu qui esseret dae C. soddos ingiosso non usit nen deppiat appellari an nos nen ad atter ufficiali nen etiam [des] assos auditores nostros. In casu qui si appellarit bolemus quessa dicta appellatione non bagiat nen contenyat pro qui bolemus qui sententia qui sos officialis nostros et quantum casu ant dari et liberari bagiat et tenghat et mandit a executione secundu qui per issos iuighantes issoro at esser determinadu²⁸.

lites iudicabuntur, et circulis cognitionalibus ac temporis contritione omnes litigantes liberabuntur. Palam vero est, quia etsi per adnotationem audiant causas, verumtamen dabunt terminum per scripturam, qui eorum manifestet sententiam. Appellationibus in his nulli penitus perimendis, nisi forte tertio appellare voluerit aut per contumaciam defuerit: talibus enim etiam appellationum perimatur ratio.

²⁷ Puntuale, anche in questo caso, il richiamo dell'Olives allo *ius commune*: HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., p. 132 s.: «Prosequitur istud capitulum positum sub eadem rubri. materiam appellationis, et venit declarative ad praecedens, et dicit, quod qui voluerit appellare possit in continenti viva voce, sed infra decem dies in scriptis, ut dixi supra in cap. praecedenti, sic etiam de iure communi, d. l. 2 ff. de appell.».

²⁸ Brevemente sul cap. 80, vedi HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., p. 133; G. M. MAMELI DE' MANNELLI, *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu* cit., pp. 94 s.

4. Confronto con la *Novella 23* dell'imperatore Giustiniano

Sulla base del contenuto dei quattro capitoli, mi sembra piuttosto evidente che nella *Carta de Logu* tutta la parte della materia processuale, relativa ai tempi e alle modalità dell'appello, sia stata regolamentata in sostanziale aderenza con la legislazione tardo-romana *de appellationibus*²⁹, così come risultava codificata e innovata, anche per quanto riguarda i *tempora appellandi*³⁰, dall'imperatore Giustiniano.

Ma per fugare ogni dubbio al riguardo, basterà leggere qualche passo della *Novella 23 (DE APPELLATIONIBUS ET INTRA QUAE TEMPORA DEBEAT APPELLARI)*, indirizzata a *Triboniano magistro*

Cfr. C.I. 7, 62, 37 pr. (*Imp. Iustinianus A. Menae pp.*): *In offerendis provocationibus, ex quibus consultationum more negotium in nostrum palatium introduci solebat, hoc addendum esse censemus, ut, si quidem non excedat litis aestimatio decem librarum auri quantitatem, ex ipsa scilicet sententia iudicis discernenda, non duobus, sicut antea, magnificis iudicibus, sed uni tantummodo disceptatio negotii deputetur.*

²⁹ Sulla disciplina dell'appello, in alcuni casi anche con particolare riferimento alla normativa posta in essere da Giustiniano, vedi per tutti V. SCIALOJA, *Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti*, a cura di A. Giannini, Roma 1936, pp. 505 ss.; L. WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, trad. it., Milano 1938, pp. 302 ss.; R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, 2^a ed., Torino 1953; Id., v. *Appello*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I, Torino 1957, pp. 723 ss.; L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, I, Milano 1961, in part. pp. 109 ss.; A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford 1964, pp. 470 ss. [trad. it.: *Il tardo impero romano, (284-602)*, Milano 1974, pp. 695 ss.]; M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, pp. 507 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano 1967, pp. 13 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, 2^a ed., Napoli 1975, pp. 485 ss.; P. E. PIELER, v. *Gerichtsbarkeit. D. Dominat*, in *Reallexikon für Antike und Christentum*, X, 1978, coll. 391 ss., in part. 434 ss.; I. BUTI, *La 'cognitio extra ordinem' da Augusto a Diocleziano*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II.14, Berlin-New York 1982, pp. 29 ss. (sull'appello pp. 54 ss.); J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel «De magistratibus» di Giovanni Lido*, Milano 1984, pp. 287 ss.; J. L. LINARES PINEDA, *Para un estudio de los límites de la apelación romana*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», III (1991), pp. 105 ss.; F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, 7-13 aprile 1994 [Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo XLII], Spoleto 1995, pp. 273 ss.

³⁰ Più in generale, sui *tempora appellandi*, vedi R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano cit.*, in nt. precedente, pp. 237 ss.

officiorum et quaestori sacri palatii e pervenutaci integralmente soltanto nella versione latina dell'*Authenticum*³¹.

*Nov. 23, 1: Et sancimus omnes appellationes, sive per se sive per procuratores seu per defensores vel curatores et tutores ventilentur, posse intra decem dierum spatium a recitatione sententiae numerandum iudicibus ab his quorum interest offerri, sive magni sive minores sunt (excepta videlicet sublimissima praetoriana praefectura): ut liceat homini intra id spatium plenissime deliberare, sive appellandum ei sit sive quiescendum. Ne timore instante opus appellatorium frequentetur, sed sit omnibus inspectionis copia, quae et indiscussos hominum calores potest refrenare*³².

La *Novella*, che costituisce una «sorta di legge-quadro riformatrice del regime degli appelli»³³, risulta emanata dall'imperatore Giustiniano nel gennaio dell'anno 536 d.C.³⁴; col dichiarato proposito di riordinare «la materia dell'appello, innovando i termini di impugnazione, la competenza per valore e i limiti di appellabilità per le cause di minor valore»³⁵,

³¹ In forma variamente compendiata, la *Novella 23* è pervenuta anche nelle Epitomi greche di Teodoro e Atanasio (*Epit. Theod. 23; Epit. Athan. 7, 2*) e nell'Epitome latina di Giuliano (*Epit. Iuliani 24*).

³² Un'approfondita analisi della costituzione viene delineata da W. LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen (IV)*, in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», 3° s., XV (1968), pp. 152 ss.: questo lavoro, che costituisce la quarta parte di una più vasta ricerca sull'appello nel diritto romano, è sostanzialmente dedicato allo studio dell'«Appellationsverfahren»; dello studioso polacco vedi anche *Die römische Appellation in Zivilsachen (Ein Abriss), I. Principat, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II.14, cit., pp. 60 ss. Mentre sul contenuto della *Novella 23*, cfr. ora anche il più recente lavoro di J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel «De magistratibus» di Giovanni Lido* cit., pp. 320 ss.

³³ J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel «De magistratibus» di Giovanni Lido* cit., p. 320.

³⁴ Quanto alla data di emanazione, 3 gennaio 536, è opinione di E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, II. *De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, publié par J.-R. Palanque, Paris-Bruxelles-Amsterdam 1949 [rist. Amsterdam 1968], pp. 805 ss., che tale data sarebbe da correggere, anticipandola esattamente di un anno, cioè al 3 gennaio 535. Cfr., in adesione alle tesi dello Stein, N. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçue systématique du contenu des Novelles de Justinien*, Groningen-Amsterdam 1964, p. 144 nt. 3; J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel «De magistratibus» di Giovanni Lido* cit., pp. 321 ss.; da ultimo, nello stesso senso, vedi anche F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)* cit., p. 274 nt.

³⁵ Così U. ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965, p. 256. Sul carattere innovativo della *Novella 23* aveva già insistito M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958, p. 153: «Ciò trova conferma nella *Novella 23* dell'anno 536, la quale, finalmente innovando, riferisce le esposte regole come quelle vigenti fino

al fine di offrire ai suoi contemporanei – come si legge nella *praefatio* – «*Anteriorum legum acerbitati plurima remedia*»³⁶. Per questa ragione, l'imperatore sancisce in *Nov. 23, 1* che *omnes appellationes* possano essere presentate da chiunque ne abbia interesse, *intra decem dierum spatium a recitatione sententiae numerandum*³⁷, di fronte a qualsiasi giudice (*sive magni sive minores sunt*), con l'eccezione della *sublimissima praetoriana praefectura*.

Mi sembra opportuno esporre, seppure in maniera concisa, quelle parti del testo degli ultimi due *capita* della *Novella 23*, che hanno rilevanza comparativa a fronte delle norme simili della *Carta de Logu*.

Nel *caput 3*, ad esempio, si prescrive il divieto di rinviare in appello a Costantinopoli (al fine di non impegnare *super minimis causis maximi nostri iudices*)³⁸ le controversie fino al valore di dieci libbre d'oro, giudicate in provincia da un *vir clarissimus*. In tali casi, l'imperatore disponeva che il

alla *Novella* stessa. Questa sopprime la distinzione fra appello *in causa propria* e appello *in causa aliena*, unifica il termine e lo eleva a dieci giorni»; il quale riteneva, inoltre, che: «Il termine unificato di dieci giorni, introdotto da Giustiniano con la *Novella 23*, si applicò anche all'appello penale, riguardando la riforma *omnes appellationes*» (p. 172).

³⁶ L'intenzione dell'imperatore di voler attuare una radicale innovazione in materia di appello è affermata esplicitamente nella *praefatio* della *Novella 23*: *Anteriorum legum acerbitati plurima remedia imponentes et maxime hoc circa appellationes facientes et in praesenti ad huiusmodi beneficium pervenire duximus esse necessarium. Antiquitati etenim cautum erat ut, si quis per se litem exercuerit et fuerit condemnatus, intra duos dies tantummodo licentiam appellationis haberet; sin autem per procuratorem causa ventilata sit. Et in triduum proximum eam extendi. Ex rerum autem experientia invenimus hoc satis esse damnosum: plures enim homines ignaros legum subtilitatis et putantes in triduum esse provocationes porrigendas in promptum periculum incidisse et biduo transacto causas perdidisse. Unde necessarium duximus huiusmodi rei competenter mederi.*

³⁷ In questo senso, vedi G. PUGLIESE, con la collaborazione di F. SITZIA e L. VACCA, *Istituzioni di diritto romano. Sintesi*, Torino 1994, pp. 208 s.: «I termini erano brevissimi [...] Giustiniano li fissò in 10 giorni, termine rimasto poi stabile per secoli nella tradizione romanistica». Cfr., fra gli altri, V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, 14^a ed. riveduta, Napoli 1978, pp. 153 s.; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, pp. 371 ss.; P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, 4^a ed., Milano 1994, p. 224.

³⁸ *Nov. 23, 3: Illud etiam in tertio capitulo disponendum est, quod antiquitas bene statuit, novitas autem neglexit. Cum enim veneranda vetustatis auctoritas ita magistratus digessit, ut alii maiores, alii medii, alii minores sint, et appellationes a minoribus iudicibus non solum ad maximos iudices remitterentur, sed ad spectabilium iudicum tribunal quatenus et ipsi sacro auditorio adhibito litem exercerent, novitas autem hoc dereliquit: evenit, ut super minimis causis maximi nostri iudices inquietentur et homines propter minimas causas magnis fatigentur dispendiis, ut forsitan totius litis aestimatio ad sumptus iudiciales non sufficeret.*

riesame di questo tipo di cause fosse affidato ad altro funzionario superiore, di rango *spectabilis*³⁹, il quale si pronunciava con giudizio inappellabile.

Nov. 23, 3: Ideoque sancimus, si quando ex Aegyptiaco tractu vel adiuncta ei utraque Libya provocatio speratur usque ad decem librarum auri quantitatem, non in hanc regiam urbem eam venire, sed ad praefectum augustalem, qui audiat et causam dirimat vice sacri cognitoris, nulla ei post definitivam sententiam appellatione porrigenda⁴⁰.

Nel *caput 4*, infine, si riconferma la norma che regolava gli appelli contro le sentenze emesse dai *viri spectabiles*:

Nov. 23, 4: Illo videlicet observando, ut viri spectabiles iudices non ad alios eadem spectabilitate decoratos iudices suas transmittant appellationes in litibus quantaecumque quantitatis, cum non oporteat ad compares iudices appellationes referri, sed a minore iudicio in maius tribunal ascendere. Sed ad illustrissimam praefecturam illorum appellationes, cuiuscumque sint quantitatis, ut dictum est, dirigantur, qui una cum viro excelso pro tempore quaestore eas dirimat; utroque officio subministrante, id est tam ex sacris scriniis more solito quam praefectorio.

Contro tali sentenze, si legge nella costituzione appena citata, la competenza a giudicare in appello era sempre devoluta alla giurisdizione congiunta del *praefectus praetorio* e del *quaestor sacri palatii*, indipendentemente dal valore della causa trattata⁴¹.

³⁹ Sulle carriere, sul rango e sull'origine dei funzionari imperiali in età tardoantica, cfr. per tutti A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, qui citato in trad. it.: *Il tardo impero romano, (284-602)*, II, cit., pp. 789 ss.; e F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, cit., pp. 373 ss.

⁴⁰ *Nov. 23, 3: Similique modo quoties in Asiana diocesi vel Pontica tale aliquid emerit usque ad praedictam quantitatem decem librarum auri, appellationes ad viros spectabiles, comites forte vel proconsules vel praetores vel moderatores, quibus specialiter easdem lites peragendas deputavimus, remittantur, quatenus et hi ad similitudinem praefecti augustalis vice sacri cognitoris intercedant et causas sine spe quidem appellationis, dei tamen et legum timore perferant decidendas. Orientalem autem tractum causas appellatione suspensas et usque ad decem librarum auri quantitatem limitatas ad virum spectabilem comitem Orientis mittere simili modo audientiam et finem eis impositurum.*

⁴¹ *Nov. 23, 4: Ita tamen haec sancimus, ut nec a ducibus vel aliis spectabilibus iudicibus, quibus forte, etsi privati sint, imperialis maiestas causas iniunxerit, appellatio ad memoratos spectabiles iudices currat, ne causa non gradatim procedere, sed perperam videatur: sed a praesidibus quidem provinciarum et iudicibus a nobis datis, si non sint spectabiles iudices, intra memoratam quantitatem referetur. Si autem vel illustres sint dati a nobis iudices quibus apices dignitatum super spectabilitatem sunt, vel duces qui omnimodo spectabilitate sunt decorati, vel hi qui a principe delegati sunt spectabilem habeant dignitatem, eorum appellationes sub quacumque quantitate in hanc regiam urbem ad competentes antiquo more iudices referuntur. Omnibus aliis, quae in appellationibus statuta sunt vel ab antiqua prosapia vel ab auctoritate anteriorum constitutionum vel a nostra humanitate, intactis illibatisque custodiendis.*

Mi pare dimostrato che nei capitoli *de appellationibus* della *Carta de Logu*, in particolare nella determinazione del termine di dieci giorni quale *tempus legitimu de appellare*, la legislatrice arborense abbia proceduto (ancora una volta) mediante rinvio ad un altro sistema normativo, la cui semplice denominazione di *sa lege* («comenti comandat sa lege») o *sa ragione* («infra su tempus ordinadu daessa ragione»)⁴² sottende inequivocabilmente il diritto romano giustiniano.

Ma, un dato ancora più rilevante scaturisce dalla lettura dei capitoli appena citati: le norme arborensi, infatti, sia per l'utilizzazione di verbi dalla indiscutibile valenza precettiva (*comandare / ordinare*), sia – soprattutto – per l'impiego di tali verbi al tempo presente (*comandat*), lasciano intravedere in maniera esplicita la vigenza e l'imperio del sistema normativo al quale si rinvia. Né può dubitarsi, come si è detto, che tale sistema fosse il diritto romano, dal cui *corpus* i compilatori della *Carta de Logu* richiamavano il dettato attribuito a *sa lege*: nel caso specifico la *Novella 23* dell'imperatore Giustiniano.

5. Regolamentazione del *deseredare* nella *Carta de Logu*

Vorrei esaminare, infine, altri due capitoli della *Carta de Logu* in cui troviamo un riferimento testuale al diritto romano (*ragione*): si tratta

⁴² Questo riferimento ad altro sistema normativo si perde totalmente nella più recente traduzione italiana del capitolo 78, cioè quella proposta da F. C. CASULA, *La «Carta de Logu» del regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico* cit., p. 109: lo studioso infatti, con sorprendente 'libertà' espressiva, rende la frase «*infra su tempus ordinadu daessa ragione*» con l'italiano «in tempo ragionevole», davvero poco aderente dal punto di vista linguistico e del tutto insignificante dal punto di vista giuridico: «Stabiliamo ed ordiniamo che se una persona in lite davanti ad un funzionario regio [ma il testo arborense recita «de qualuncha ufficiali»] ritiene ingiusta una sentenza a lei contraria, quella persona, se vuole, si può appellare in tempo ragionevole due volte – e non di più – secondo quanto specificato sopra; ogni altro appello, oltre i due concessi, non deve essere accolto».

Assai meglio seguire, anche in questo caso, la traduzione di G. M. MAMELI DE' MANNELLI, *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu* cit., p. 93: «Constituiamo, ed ordiniamo, che ciascuna persona, che si sentisse gravata da alcuna Sentenza, che le fosse data contro, sopra d'alcuna lite di alcuna questione, che avesse dinanzi a qualcun Ufiziale, si possa, se vuole, appellare infra il temp'ordinato dalla ragione due volte, secondo ch'è detto di sopra, cioè in una questione non osi, e non possa appellar di più; ed in caso che più volte s'appellasse oltre le seconde due, non gliene debbano ammettere, nè accettare».

dei capitoli 97 e 98, rubricati rispettivamente col titolo *De deseredari e De coyamentos* in quella parte del «codice» arborense dedicata alla regolamentazione della materia successoria⁴³.

Carta de Logu, cap. 97: Volemus et ordinamus qui nexuna persona de su rennu nostru de Arbaree usit nen deppiat deseredare sos figios, o ver nebodes suos nados dessos figios, desso rexones qui sillis at apertenne pro sa hereditate de su padre, o ver de sa mama issoro; salvo si su padre over sa mama a sa morte issoro boherent narri et apponerent contra issos figios, o ver nebodes, iusta ochaxione prossas quale illos deberent diseredare et assa dita ocaxione si deppiat provare legittimamente per icusos a quj ant⁴⁴ aviri lexadu sos benes issoro infra unu mese da essa die de sa morte de su testadore⁴⁵.

Carta de Logu, cap. 98: Constituimus et ordinamus qui, si alcuna persona coiarit figia sua a dodas, qui non siat tenudu de lassareli nen darelli in vida nen in morte sua si non cussu quillat aviri dadu indodas si non a voluntadi sua. Salvu qui si isse non avirit ateru figiu quilli deppiat laxare sa parte sua secundu raxione, contadu illoy in cussa parte cat deber avire sas dodas cat aviri appidu daenante. Et simigiane si intendat pro tottu sos dixendentes suos et totu satero quillat romanne inde possat faguere cussu quillat plaghene et in casu qui morret ab intestadu sussedat sa figia femina coiada cus sus ateros fradis et sorriss suas iscontandu daessa parti sua cunssa doda qui at aviri appidu⁴⁶.

Come appare evidente dai testi appena citati, nonostante il titolo *De coyamentos* attribuito al capitolo 98, i due capitoli si presentano, in ragione del contenuto, attinenti entrambi alla materia del diritto successorio⁴⁷.

⁴³ Per una visione generale di questa materia rinvio a E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, 2. *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali* cit., pp. 181 ss., il quale notava fra l'altro: «Il diritto successorio sardo, in pieno accordo con l'assetto familiare, che già si è descritto, non rispondeva più in modo esatto ai dettami della legislazione giustiniana, sebbene non offra d'altro canto sicura traccia di quelle deviazioni da essa che si ebbero per opera dei posteriori legislatori bizantini. Il divario da quella si affermava di già nella successione legittima che in Sardegna, come del resto in tutte le regioni italiche, era diventata, nel medioevo, la dominante». Cfr. inoltre G. ZIROLIA, *Ricerche storiche sul governo dei Giudici in Sardegna e relativa legislazione* cit., pp. 179 ss.

⁴⁴ Per l'integrazione ho seguito il testo del Ms., così come pubblicato da E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative* cit., p. 45.

⁴⁵ Cfr. HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., pp. 143 ss.; con un ampio commento al capitolo fortemente ancorato alla dottrina dello *ius commune*.

⁴⁶ Sul capitolo resta ancora valido, per molti versi, il vecchio commento dell'Olives: HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., pp. 146 ss.

⁴⁷ A ragione, Gerolamo Olives sottolineava nel suo commento al capitolo 98 lo stretto legame di esso con il precedente capitolo 97 (HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., p. 146): «Fuit dictum supra in cap. praecedenti, qualiter filij debeant institui, vel a parentibus exhaeredari, nunc tex. capituli nostri venit limitando, et declarando

Nel primo vengono dettate le regole per la diseredazione dei legittimari⁴⁸, che fu consentita dalla legislatrice arborense solo nel caso esistessero colpe gravi e ben documentabili da parte di costoro (*iusta ochaxione prossa quale illos deberent diseredare et assa dita ochaxione si deppiat provare legittimamente per icusos a quj ant aviri lexadu sos benes issoro infra unu mese da essa die de sa morte de su testadore*).

Nel capitolo 98, invece, troviamo regolato il caso della figlia sposata con la dote (*si alcuna persona coiarit figia sua a dodas*), alla quale la *Carta de Logu* non riconosce alcun diritto sull'eredità del defunto genitore, almeno in presenza di altri figli (*Salvu si qui isse non avirit ateru figiu quilli deppiat laxare sa parti sua secundu raxione, contadu illoy in cussa parte cat deber avire sas dodas cat aviri appidu daenante*). Si tratta di un caso singolare, che costituisce una deroga al principio tipico del diritto successorio sardo, accolto peraltro dalla stessa *Carta de Logu*, per cui tutti i figli, senza alcuna distinzione di sesso, concorrevano all'eredità dei genitori in parti uguali⁴⁹.

Anche se il riferimento testuale al diritto romano (*ragione*) ricorre soltanto nel capitolo 98, dove con l'espressione «*sa parti sua secundu raxione*» si designa la porzione legittima dell'eredità⁵⁰, spettante nella

supradictam materiam, et dicit, si quis tradiderit filiam nuptui ad dotem, et sic eam dotaverit, quod non tenetur relinquere tali filiae dotatae inter vivos, neque tempore mortis suae, nisi id, quod ei dederit in dotem, nisi ad libitum suum, idest nisi voluerit ei quid plus relinquere».

⁴⁸ Sul diritto di togliere agli eredi la parte che loro spettava del patrimonio domestico, vedi brevemente C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, III. *Diritto privato*, Firenze 1891, pp. 182 ss.

⁴⁹ G. ZIROLIA, *Ricerche storiche sul governo dei Giudici in Sardegna e relativa legislazione* cit., pp. 179 s.: «Nelle successioni è degna di nota la tradizione conservatasi del diritto romano, a differenza di altri statuti che risentono dell'influenza del diritto germanico, poiché la *Carta de Logu*, a somiglianza delle consuetudini sicule, non fa alcuna distinzione di sesso tra i figli e i discendenti per regolarne i diritti successorii, e li chiama tutti indistintamente alla eredità dei genitori in parti uguali. Le figlie cioè concorrevano con i figli, sempreché non fossero state dotate dal defunto, nel qual caso, qualunque fosse la misura della dote ricevuta, non potevano avanzare altra pretesa».

⁵⁰ Per una breve sintesi sul regime della porzione legittima nel diritto privato dell'Italia medioevale, vedi C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, III, cit., pp. 180 ss.

fattispecie alla figlia già precedentemente dotata dal defunto⁵¹; l'analisi del dato normativo espresso nei due capitoli della *Carta de Logu* lascia, tuttavia, intravedere chiaramente il fatto che la legislatrice arborense, nella regolamentazione adottata per questa materia, ha trovato – per dirla con il Besta – «larga ispirazione» nel diritto romano⁵².

6. Modelli legislativi dal diritto romano giustiniano: la *Novella* 115

Della «larga ispirazione» romanistica propugnata dal Besta, possiamo anche indicare la fonte con ragionevole certezza. Si tratta di una costituzione dell'imperatore Giustiniano, *Novella* 115 *caput* 3⁵³, sulle cui

⁵¹ HIERONYMI OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* cit., p. 146: «nam si parens non habeat alium natum, nisi ipsam solam filiam nuptam, et dotatam, debet relinquere tali filiae legitimam, illud enim vult dicere text. dum dicit sa parti sua, secundum ius, in qua tamen legitima debet talis filia conferre dotem, quam prius habuit, et haec intelligentur, non tantum de filia nupta, et dotata, sed etiam de omnibus ex ea descendentibus, et sic de nepotibus, et de neptibus talis filiae nuptae, et dotatae». Cfr., nello stesso senso, G. M. MAMELI DE' MANNELLI, *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu* cit., p. 110 nt. 161, il quale, a proposito dell'espressione *sa parte sua secundu ragione*, commentava: «Cioè l'intera legittima».

⁵² E. BESTA, *La carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative* cit., pp. 58 s.: «A queste norme diede evidentemente larga ispirazione il diritto romano ed anche la successione *ab intestato* fu essenzialmente regolata secondo le leggi giustiniane. Il c. 99 stabilì però che i beni del figlio ereditati dall'uno dei genitori ove egli fosse morto in età minore spettassero al genitore superstite salvo che il coniuge premorto non avesse altrimenti disposto con una sostituzione pupillare e il c. 98 volle che le donne dotate, in concorrenza con i fratelli, dovessero star paghe alla dote ricevuta in occasione del loro matrimonio. Ma il cap. 97 disciplinò le diseredazioni secondo le norme della novella 115 e forse pur nelle forme dei testamenti si intese ritornare al diritto comune».

⁵³ Sul contenuto della *Novella* 115 in materia ereditaria, vedi fra gli altri: C. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld ein Commentar*, VII. 1, Erlangen 1804, pp. 209 ss. [*Commentario alle Pandette di Federigo Glück*, Libro V, tradotto e annotato da B. BRUGI, Milano 1893, pp. 507 ss.]; K. E. ZACHARIÄ VON LIGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, um ein Vorwort von M. San Nicolò, vermehrter Neudruck der dritten Auflage (1893), Aalen 1955, pp. 165 ss.; C. FERRINI, *Manuale di Pandette*, Milano 1900, pp. 780 s.; K. CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*, elfte und zwölfte verbesserte Auflage, Wien-Leipzig 1911, pp. 317 s.; R. SOHM, *Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts*, vierzehnte, neu durchgearbeitete Auflage, Leipzig 1911, pp. 745 ss.; B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, III, trad. it. di C. FADDA e P. E. BENSA, [Nuova rist. stereotipa] Torino 1925, pp. 274 ss.; P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*,

norme appare chiaramente improntata la disciplina delle diseredazioni nella *Carta de Logu*⁵⁴.

Nov. 115, 3 pr.: Aliud quoque capitulum praesenti legi addendum esse perspeximus. Sancimus igitur non licere penitus patri vel matri, avo vel aviae, proavo vel proaviae suum filium vel filiam vel ceteros liberos praeterire aut exheredes in suo facere testamento, nec si per quamlibet donationem vel legatum vel fideicommissum vel alium quemcumque modum eis dederint legibus debitam portionem, nisi forsitan probabuntur ingrati et ipsas nominatim ingratitudinis causas parentes suo inseruerint testamento. Sed quia causas, ex quibus ingrati liberi debeant iudicari, in diversis legibus dispersas et non aperte declaratas invenimus, quarum aliquae nec dignae nobis ad ingratitudinem visae sunt, aliquae vero cum essent dignae praetermissae sunt, ideo necessarium esse perspeximus eas nominatim praesenti lege comprehendere, ut praeter ipsas nulli liceat ex alia lege ingratitudinis causas opponere nisi quae huius constitutionis serie continentur⁵⁵.

[*Opere complete di Pietro Bonfante, X*] Ristampa corretta della 10^a ed. (1946) a cura di G. BONFANTE e di G. CRIFÒ, Milano 1987, p. 514; P. VOCI, *Diritto ereditario romano, II. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria* 2^a ed., Milano 1963, pp. 738 ss.; N. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani*, cit., pp. 116 ss.; J. IGLESIAS, *Derecho romano. Instituciones de derecho privado*, sexta edición revisada y aumentada, Barcelona 1972, pp. 679 s.; A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, 3^a ed., Torino 1975, p. 671; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 549 s.; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano. Sintesi* cit., p. 571; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano* cit., p. 772; P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano* cit., pp. 624 s.; M. MARRONE, *Istituzioni di Diritto Romano*, 2^a ed., Palermo 1994, p. 663; C. SANFILIPPO, *Istituzioni di Diritto Romano*, 9^a ed., curata ed aggiornata da A. CORBINO e A. METRO, Soveria Mannelli-Messina 1996, p. 440; D. DALLA - R. LAMBERTINI, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1996, pp. 483 s.

⁵⁴ Quanto poi all'influenza della *Novella 115* nella successiva legislazione medioevale, con particolare riferimento a quella longobarda, vedi B. PARADISI, *Il prologo e l'epilogo dell'Editto di Rotari*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», XXXIV (1968), p. 16 [= ID., *Studi sul medioevo giuridico*, I, Roma 1987, p. 204]: «Non a caso nei seguenti capp. 168 e 169 si può rilevare l'affinità con la *Nov. 115, 3*»; nello stesso senso, in precedenza, N. TAMASSIA, *Le fonti dell'Editto di Rotari*, Pisa 1889, p. 16; E. BESTA, *Le fonti dell'Editto di Rotari*, in *Atti del I Congresso di studi longobardi (27-30 settembre 1951)*, Spoleto 1952, p. 67 n. 12.

Più in generale, su tutta questa problematica sono da vedere anche i saggi, ormai classici, di P. VINOGRADOFF, *Il diritto romano nell'Europa medioevale*, 2^a ed. (curata da F. De Zulueta), trad. it. di S. RICCOBONO, Milano 1950; e di P. FREZZA, *L'influsso del diritto romano giustiniano nelle formule e nella prassi in Italia*, [Ius Romanum Medii Aevi, pars I, 2, c ee] Milano 1974.

⁵⁵ Cito il testo della *Novella* nella versione latina di *Authent. 111 = Coll. 8 tit. 12: gloss.* Cfr. E. NARDI, *Istituzioni di diritto romano, B. Testi 2*, Milano 1975, pp. 276 ss., ivi anche il testo greco con traduzione italiana.

Per un rapido quadro delle vicende e dei testi relativi alla circolazione delle *Novellae* di Giustiniano nell'Italia altomedioevale, vedi F. CALASSO, *Storia e sistema delle fonti del diritto comune, I. Le origini*, Milano 1938, pp. 318 ss.

Emanata dall'imperatore Giustiniano il 1° febbraio dell'anno 542 d.C., la *Novella* 115, nei suoi *capita* 3, 4 e 5 pr., «prescrisse che gli ascendenti e i discendenti dovessero necessariamente venire istituiti *eredi*. La diseredazione non è ammessa se non per motivi gravi e determinati dalla *Novella* stessa: l'attentato alla vita, l'ingiuria intollerabile, l'accusa criminale e simili»⁵⁶. Inoltre, nella nuova regolamentazione giustiniana della materia, che «fonde in un sol sistema quello formalistico della diseredazione e quello della querela»⁵⁷, per l'esclusione dall'eredità non è più richiesta alcuna espressa diseredazione; basterà far menzione della causa di esclusione in riferimento alla persona che si vuole escludere⁵⁸. Resta, naturalmente, il diritto d'impugnazione all'erede necessario ingiustamente trascurato, da cui consegue la rescissione del testamento; la quale però, come scrive Pasquale Voci, «colpisce propriamente solo le *heredis institutiones*, giacché le altre disposizioni rimangono valide»⁵⁹.

⁵⁶ P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano* cit., p. 514: «Rispetto alla quota legittima – scrive ancora l'insigne romanista – sono mantenuti gli antichi principii salvo che agli ascendenti e ai discendenti essa deve essere lasciata a titolo di eredità. Nulla è innovato circa il diritto dei fratelli e sorelle germani e consanguinei, cui sia stata preferita una persona turpe. Viva controversia regna sulle conseguenze della diseredazione o preterizione contro i principii della *Novella*. È da ritenere che essendo la *Novella* più che altro un'esaltazione del diritto formale e non una forma della legittima propriamente detta, l'azione da intentare non sia la *querela inofficiosi testamenti*, bensì una vera azione di nullità del testamento».

⁵⁷ Così C. FERRINI, *Manuale di Pandette* cit., pp. 780 s.: «Giustiniano fonde in un sol sistema quello formalistico della diseredazione e quello della querela. *Si devono istituire* ascendenti e discendenti almeno per una minima porzione (salvo a completare con altre disposizioni la quantità necessaria), purché non esista alcuna delle giuste cause, *per cui solamente ora è lecito diseredare*. Queste giuste cause sono 14 pei discendenti e 8 per gli ascendenti; esse devono addursi nominativamente nel testamento. Il legittimario, al quale è stato lasciato (o in forma di istituzione, se ascendente o discendente; o in qualsiasi forma, se altrimenti) meno del dovuto, non intenta più la querela, ma un'azione personale contro l'erede o il coerede per ottenere, il *supplemento* della sua parte; tale azione è trasmissibile e non è soggetta alle altre limitazioni della querela, di cui non partecipa al carattere odioso».

⁵⁸ Cfr., nello stesso senso, G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano. Sintesi* cit., p. 571: «La materia venne regolata ex novo dalla Nov. 115 (a. 542), con la quale si stabilì che i discendenti e gli ascendenti potevano essere diseredati solo qualora si fossero resi colpevoli nei confronti del testatore di gravi atti, tassativamente previsti dalla legge (e purché non fossero stati perdonati dal testatore stesso); non era più necessaria la diseredazione nominatim, ma era sufficiente l'indicazione esplicita della causa di esclusione».

⁵⁹ P. VOCI, *Diritto ereditario romano, II. Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria* cit., p. 740: «L'erede necessario ingiustamente trascurato ha un diritto

Più riduttiva infine, quanto alla portata delle innovazioni introdotte dalla *Novella*, appare la posizione espressa da Mario Talamanca nel suo recente manuale di *Istituzioni di diritto romano*, per il quale: «Con Nov. 115. 3 e 4, del 542 d.C., la materia subisce un riordino, più che altro formale, che non innova sull'ammontare della *portio legitima*»⁶⁰.

Ma torniamo al citato testo di *Novella* 115, 3 pr. Esso chiarisce anche le ragioni che spinsero l'imperatore a legiferare il riordino dell'intera materia (*Sed quia causas, ex quibus ingrati liberi debeant iudicari, in diversis legibus dispersas et non aperte declaratas invenimus, quarum aliquae nec dignae nobis ad ingratitude visae sunt, aliquae vero cum essent dignae praetermissae sunt*); fissando in via definitiva le *iustae causae ingratitude* riconosciute legalmente e sanzionando l'assoluto divieto di *ex alia lege ingratitude causas opponere*.

Nei successivi paragrafi 1-14 del *caput* 3 di *Novella* 115, troviamo enumerate tutte le *iustae causae ingratitude* relative ai figli, ritenute ammissibili dall'imperatore Giustiniano.

Sarà utile, a questo punto, riportare per intero il lungo brano della costituzione imperiale relativo alle *iustae causae ingratitude*; anche perché, come avremo modo di vedere poco più avanti, la *Carta de Logu*

di impugnazione, che conduce alla rescissione del testamento; l'assegnazione di una quota inferiore alla dovuta permette l'esperimento dell'*actio ad implendam legitimam*. La rescissione colpisce propriamente solo le *heredis institutiones*, giacché le altre disposizioni rimangono valide».

⁶⁰ M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano* cit., p. 772: «Con Nov. 115. 3 e 4, del 542 d.C., la materia subisce un riordino, più che altro formale, che non innova sull'ammontare della *portio legitima*: i soggetti presi in considerazione sono soltanto i discendenti ed i genitori, e non è del tutto sicuro se alla costituzione sia sopravvissuto il diritto alla legittima di fratelli e sorelle. I legittimari cui si riferisce la *Novella* debbono essere istituiti eredi, e ricevere la loro parte: la preterizione dei legittimari stessi deve essere giustificata in modo esplicito nel testamento col richiamo ad una delle cause tassativamente indicate nei due *capita* della Nov. 115 relativi all'istituto (le enumerazioni sono diverse per l'una e l'altra classe); in questo sistema non ha più rilievo l'*exheredatio* formale del diritto classico, ormai decaduta da tempo nella prassi. Ove non sia indicata nel testamento una di queste cause (o risulti falsa quella enunciata), il testamento è invalido limitatamente alle *heredis institutiones*, e si apre la successione *ab intestato*: le altre disposizioni conservano però la loro efficacia. Nel caso in cui il legittimario sia stato istituito per una quota inferiore alla dovuta, la *pars debita* può essere integrata mediante *donationes mortis causa* e legati; se ciò non avviene soccorre l'*actio ad supplendam legitimam*».

rinvia ad esse in maniera implicita, nella norma che prescrive la *justa occagione del deseredari*.

Nov. 115, 3: [1] Si quis parentibus suis manus intulerit. [2] Si gravem et inhonestam iniuriam eis ingesserit. [3] Si eos in criminalibus causis accusaverit, quae non sunt adversus principem seu rempublicam. [4] Si cum maleficis ut maleficus versatur, [5] vel vitae parentum suorum per venenum aut alio modo insidiari temptaverit. [6] Si novercae suae aut concubinae patris filius sese miscuerit. [7] Si delator contra parentes filius extiterit et per suam delationem gravia eos dispendia fecerit sustinere. [8] Si quemlibet de praedictis parentibus inclusum esse contigerit, et liberi qui possunt ab intestato ad eius successionem venire, petiti ab eo, vel unus ex his in sua eum noluerit fideiussione suscipere vel pro persona vel debito, in quantum esse qui petitur probatur idoneus. Hoc tamen quod de fideiussione censuimus ad masculos tantummodo liberos volumus pertinere. [9] Si convictus fuerit aliquis liberorum, quia prohibuit parentes suos condere testamentum, ut si quidem postea facere potuerint testamentum, sit eis pro tali causa filium exheredandi licentia; ... [10] Si praeter voluntatem parentum inter arenarios aut mimos sese filius sociaverit et in hac professione permanserit, nisi forsitan etiam parentes eius professionis fuerunt. [11] Si alicui ex praedictis parentibus volenti filiae suae vel nepti maritum dare et dotem secundum vires substantiae suae pro ea praestare illa non consenserit, sed luxuriosam degere vitam elegerit. ... [12] Si quis de praedictis parentibus furiosus fuerit, et eius liberi vel quidam ex his aut liberis ei non existentibus alii eius cognati qui ab intestato ad eius hereditatem vocantur obsequium ei et curam competentem non praebuerint, si quidem a tali sanus fuerit infirmitate, erit ei potestas utrum velit negligentem filium vel filios aut cognatos ingratum vel ingratos in suo scribere testamento. ... [13] Si unum de praedictis parentibus in captivitate detineri contigerit et eius liberi sive omnes sive unus non festinaverint eum redimere, si quidem valuerit calamitatem captivitatis evadere, in eius sit potestate, utrum hanc causam ingratitude testamento suo velit adscribere; ... [14] Si quis de praedictis parentibus orthodoxus constitutus senserit suum filium vel liberos non esse catholicae fidei nec in sacrosancta ecclesia communicare, in qua omnes beatissimi patriarchae una conspiratione et concordia fidem rectissimam praedicare et sanctas quattuor synodos, Nicaenam Constantinopolitanam Ephesinam primam et Calchedonensem, amplecti seu recitare noscuntur, ***** licentiam pro hac maxime causa ingratos eos et exheredes in suo scribere testamento⁶¹.

⁶¹ Sulle *causae ingratitudinis* legittime, vedi in particolar modo: C. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld ein Commentar*, VII. 1, cit., pp. 210 ss. [*Commentario alle Pandette di Federico Glück*, Libro V, tradotto e annotato da B. BRUGI, cit., pp. 509 ss.]; B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, III, cit., pp. 280 ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II. *Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria* cit., pp. 739 ss.; E. NARDI, *Istituzioni di diritto romano*, C. *Guida ai testi*, Milano 1975, p. 81.

Anche dopo la sistematizzazione così rigida delle *iustae ingratitudinis causae*, con cui Giustiniano fissò in via definitiva, nella *Novella 115* (c. 3 e c. 4), i motivi legittimi di *exhereditatio* per ascendenti e discendenti, che fino ad allora solevano avvenire quasi esclusivamente ad arbitrio del *de cuius*; l'indegnità e la diseredazione continuarono a presentare «differenze radicali»: E. NARDI, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937, pp. 52 ss.; sull'indegnità vedi inoltre P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I. *Introduzione. Parte generale*, Milano 1960, pp. 445 ss.

7. Tra esegesi e comparazione di dati normativi

Di notevole interesse si presenta il raffronto tra le norme contenute nei due capitoli della *Carta de Logu* e la citata legislazione dell'imperatore Giustiniano⁶². Sia *Novella* 115, 3 pr., sia il capitolo 97 della *Carta de Logu*, per la validità della diseredazione, sanciscono in capo al testatore l'obbligo di dichiarare espressamente la *iusta causa ingrati* o la *iusta ocaxione* e in qualche modo anche di provarla (*nisi forsitan probabuntur ingrati et ipsas nominatim ingratiudinis causas parentes suo inseruerint testamento*). Resta inteso che, in caso di controversia, l'onere della prova è posto a carico degli eredi, tanto nel diritto giustiniano (*Sive igitur omnes memoratas ingratiudinis causas sive certas ex his sive quamlibet unam parentes testamento suo inseruerint, et scripti heredes nominatam vel nominatas causas vel unam ex his veram esse monstraverint, testamentum suam firmitatem habere decernimus*)⁶³, quanto nel «codice» arborense (*et assa dita ocaxione si deppiat provare legittimamente per icusos a quj ant aviri lexadu sos benes issoro infra unu mese da essa die de sa morte de su testadore*).

Un altro punto di contatto, tra la normazione imperiale romana e le norme della *Carta de Logu* in materia di *deseredari*, è costituito dalla legittima porzione di eredità riservata necessariamente ai figli; essa viene indicata in *Novella* 115, 3 pr. con l'espressione *legibus debitam portionem*, dalla quale sembra derivare concettualmente quella *parti sua secundu raxione*, di cui la figlia, nella fattispecie prescritta nel capitolo 98 della *Carta de Logu*, non può essere privata dal testatore.

8. Omissioni e impliciti rinvii al diritto romano nella *Carta de Logu*

Al di là di questo pur utilissimo raffronto testuale, anche riguardo al regime della successione necessaria, come del resto nei casi già esamina-

⁶² Sulle novità fondamentali introdotte dalla *Novella* 115, vedi ora la monografia di A. SANGUINETTI, *Dalla 'querela' alla 'portio legitima'. Aspetti della successione necessaria nell'epoca tardo imperiale e giustiniana*, Milano 1996, pp. 127 ss.

⁶³ *Nov.* 115, 3, 15; cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, III, cit., p. 275: «La verità della causa addotta deve, in caso di contestazione, dimostrarsi dall'erede istituito».

ti nei capitoli precedenti, occorre riflettere maggiormente su quello che manca nel dato normativo della *Carta de Logu*.

Nel capitolo 97 non abbiamo, ad esempio, alcun cenno a quali fossero le cause legittime su cui si poteva fondare legalmente *sa iusta ochaxione del deseredari*. Ancora una volta siamo, dunque, in presenza di un rinvio tacito ad altre norme, ritenute dal legislatore non solo vigenti, ma soprattutto talmente conosciute da poter essere sottintese perfino in una legge fondamentale come la *Carta de Logu*. Che si trattasse di un rinvio al diritto romano, in particolare a *Novella 115, caput 3*, lo si può arguire indirettamente sulla base di alcune altre evidenze.

La prima ci è fornita dall'ignoto giurista sardo, autore (forse in epoca appena successiva alla promulgazione della *Carta de Logu*) di una singolare operetta di casistica giuridica, conosciuta come *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, proprio in ragione del fatto che essa segue il testo della *Carta*, sia nel codice miscelaneo della Biblioteca Universitaria di Cagliari⁶⁴ (col titolo *Exposiciones de sa llege*); sia nelle prime edizioni a stampa⁶⁵, dove però si presenta con un altro titolo: *Sequuntur infra Sas leges prosas cales si regint in Sardigna*⁶⁶. Nella rubrica *Qui potest deseredare*, lo sconosciuto giurista, al fine di rispondere alla questione: «*Ponamus qui su padri bolit isderedari asu figiu: podet illu faghiri o non?*», ricorre quasi naturalmente al dettato della *Novella 115, caput 3*: «*Narat su testu quillu podet faghiri in XIII maneres*»; parafrasando quindi, di seguito, le quattordici *iustae ingratitudinis causae* della citata *Novella*, che leggeva «*in autentico*».

Qui potest deseredare. Ponamus qui su padri bolit isderedari asu figiu: podet illu

⁶⁴ La parte del codice miscelaneo della Biblioteca Universitaria di Cagliari, comprendente l'operetta in questione, venne pubblicata per la prima volta a Sassari, nel 1901, da V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in «*Studi Sassaresi*», I (1901), pp. 125 ss.

⁶⁵ Cfr. *Carta de Logu. Riproduzione dell'edizione quattrocentesca conservata nella Biblioteca Universitaria di Cagliari cit.*, pp. 43 ss.; *Carta de Logu, fata et instituida dae sa donna Helionora iuyghissa de Arbaree, novamente revista et corretta de multos errores, cun unu breve ispedidu ordine in dogna cabidulu conforme a su chi tratat*. Stampado novamente en Napolis, pro Tarquinio Longu, ad istancia de Martine Saba stampador en Calleris, MDCVII, pp. 153 ss.

⁶⁶ Per l'analisi dell'opera, vedi A. ERA, *Le così dette questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1939, pp. 379 ss.

faghiri: o non. Narat su testu quillu podet fagheri in XIII maneres. Sa prima esti sissu figiu battit a su padri. Sa segunda esti sillat naradu villania. Sa III esti sillu accusat quinde curgiat in pena. Sa IIII esti si habitat cum fardonis. Sa V esti si averit factu consigu delu ochiere. Sa VI si su figiu avirit appidu mugiere de su padri over femina qui averit issu appidu. Sa VII si su figiu accusat a su patri a su procuradore de su re. Sa VIII si esseret tentu su patri et su figiu nondellu bolleret bogare de prigione. Sa IX si su patri bolirit faghiri testamentu et issu fageri non boleteret. Sa X si habitat cum gentis condemnados a sa arena. Sa XI si esti figia femina et boleteret illa coyuare su padri, et issa non boleteret et bahat a su peccadu. Sas XII sissa figia adiminus de XXV annis illa podet isderedare, ma sidi at plus de XXV annus non la podet diseredare de su cat. Sas XIII si su patri est sanu et poscha deventat machu over malaydu, et nollu darint ayudu de meygu: et essu cant et plus. Sas XIII si esseret tentu de paganis over de inimicus et non lo boherent recapture. Sa quale q(uestione) est in autentico»⁶⁷.

Più in generale, l'operetta attesta un'utilizzazione abbastanza frequente ed originale del diritto romano giustiniano nella Sardegna del quattordicesimo secolo⁶⁸; anche se l'analisi più attenta del testo disvela nell'autore una conoscenza ed un uso delle fonti assai rudimentale, come già aveva ben visto Vittorio Finzi: «il modo con cui le allegazioni stesse furono barbaramente storpiate – scriveva lo studioso – potrebbe provare che ad esse si ricorreva di rado»⁶⁹. Per contro, appare eccessivamente ipercritico il giudizio sull'anonimo giurista sardo medievale formulato dal romanista sassarese Vittorio Devilla, al quale sembrava perfino dubbio il fatto che «egli abbia avuto sia pure una discreta conoscenza del diritto romano»⁷⁰.

⁶⁷ *Sas leges prosas cales si regint in Sardigna*, in *Carta de Logu. Riproduzione dell'edizione quattrocentesca* cit., p. 46 B. Per le varianti contenute nel testo del manoscritto, cfr. V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit., pp. 137 s.

⁶⁸ V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit., p. 126: «Il testo di esso anche è notevole, perché le citazioni vi sono fatte in modo assai diverso da quello usato nel continente, e le denominazioni delle varie parti della legislazione giustiniana vi sono riferite per disteso, senza le solite caratteristiche abbreviature. Inoltre è da avvertire, che vi si indica sempre il numero dei libri; che il digesto pare usato secondo la tradizionale tripartizione, e nel fatto non si ricorda che il *digestum vetus* e il *novum*, e per ogni parte vi si contano i libri senza aver riguardo all'unità dell'opera. L'*autentico* poi appare diviso in *collazioni*, le quali vengono chiamate però *libri*».

⁶⁹ V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit., p. 126.

⁷⁰ V. DEVILLA, *Casi di diritto agrario nelle c. d. «Questioni esplicative della Carta de logu»*, in *Testi e documenti per la storia del Diritto agrario in Sardegna* cit., p. 98: «Che egli abbia avuto sia pure una discreta conoscenza del diritto romano ci sembra dubbio. A parte le scorrettezze che spesso si riscontrano nelle citazioni dei testi romani, le leggi del Digesto e

Vi è infine un'ulteriore evidenza documentale che, per quanto non riferibile direttamente al Giudicato d'Arborea, illumina però assai bene le temperie culturali dell'epoca che vide la compilazione della *Carta de Logu*. Si tratta del testo di un'integrazione al capo I del libro II degli Statuti Sassaresi, ordinata da Brancaleone Doria nella sua qualità di conte di Monteleone, in cui sono presenti espliciti richiami a *sa iusta et comuni rasone* ed a *sa lege comuni*. Ne ripropongo qui di seguito la trascrizione pubblicata nei primi anni di questo secolo da Enrico Besta⁷¹.

Dominus Brancha de Auria dei gratia comes Montileonis etc. Considerando et vigilando nos in sas causas qui generalmente tochant a kertare a sa signoria nostra et ad su comuni bonu istatu dessos subditos et vassallos nostros et bolendo nos ad issas reparari de remediis salutiferu essendo nos certificatu qui in sos breves et leges municipales dessa ciuitate de Sassari minus de ateros breves adu ssa in de sa esi su in de adu ad issu et cascaduna persone qui auerit figiu o figius poderent ad qualuncha persone li plageret deseredando su patre su figiu dessos patris et figios tenendos sos bene et er et vingnas et sos benes sos quales ut lege naturali, canonica et civili dimus esser factu in cussu tempus pro su vigore de . . . et esserli riverentis prossa quali causa errare quantum pro casione de ciò qui sa iusta et comuni rasone ordinant et in tempus antiquo fuit observadu per issu privilegiu nostro ordinamus et bolemus qui su patri ad su figiu et non isu figiu ad su patri non poçat diseredare dessa legittima sua exceptu cum iusta casione de sa lege comuni ordinadu⁷².

Per quello che ci è dato capire dal documento piuttosto lacunoso, la norma aggiuntiva sembrerebbe riguardare proprio il divieto di diseredazione del figlio (a cui si riferiva forse, per quanto assolutamente indecifrabile nel suo senso compiuto, anche la tripartizione *ut lege naturali, canonica et civili*), che il legislatore volle dichiarare di norma inam-

del Codice che l'autore richiama, non sempre sono citate a proposito, né opportunamente applicate quelle norme che avrebbero potuto offrire sicuri elementi per la risoluzione dei casi proposti. È probabile che il compilatore, il quale ricorre spesso a testi romani assai noti, facesse ricorso a qualche raccolta allora in uso. Tutto fa ritenere che i testi delle Pandette e del Codice siano citati di seconda mano. Di solito infatti sono semplicemente citati ma non si trova mai riprodotto qualche brano o qualche breve regola contenuta nei fr. che l'autore riporta, né qualche frase che dimostri avere egli avuto una conoscenza chiara del materiale giuridico che sfruttava».

⁷¹ E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in E. BESTA - P. E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative* cit., pp. 19 s.

⁷² Sul testo, si veda anche la rilettura (con alcune correzioni significative) proposta da A. ERA, *Lezioni di storia della istituzioni giuridiche ed economiche sarde* cit., pp. 247 s.

missibile (*ordinamus et bolemus qui su patri ad su figiu et non isu figiu ad su patry non poçat diseredare dessa legittima sua*): «*exceptu cum iusta casione de sa lege comuni ordinadu*».

Sulla base di quest'integrazione agli Statuti comunali di Sassari, per la cui elaborazione il marito di Eleonora di certo avrà fatto ricorso agli stessi consulenti giuridici della giudicessa di Arborea, riterrei più che logico supporre che a quella stessa *lege comuni* dovette ispirarsi anche la coeva legislazione arborense in materia di diseredazione⁷³.

9. Riflessione conclusiva

Ancora un'ultima riflessione prima di concludere. La mia è stata un'indagine di carattere essenzialmente esegetico-comparativo: mi sono limitato, cioè, ad esaminare un piccolo numero di capitoli della *Carta de Logu* d'Arborea, mettendoli poi a confronto con alcuni testi giuridici romani. Sono stati analizzati, in particolare, solamente quei capitoli della *Carta* in cui la legislatrice arborense ha richiamato in maniera esplicita il diritto romano, con termini propri quali *sa lege* o *sa ragione*.

Nella prospettiva strettamente romanistica della presente relazione è apparso sufficiente, al fine di dimostrare l'esistenza di influssi del diritto

⁷³ Vedi, in tal senso, anche E. CORTESE, *L'opera di Antonio Era nella storiografia giuridica*. - *Nel ricordo di Antonio Era: una proposta per la datazione della «Carta de Logu» d'Arborea*, Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza, Sassari, 9 dicembre 1982, p. 21: «Ammettiamo pure l'interpretazione riduttiva per cui i richiami al diritto romano presenti nella *Carta de Logu* riguardino in realtà soltanto la materia processuale, e se ne possa immaginare la provenienza da qualche *ordo iudiciarius*. Non mi sembra, però, che l'argomentazione valga per altri casi: non, per esempio, per l'aggiunta apposta allo Statuto sassarese da Brancaleone Doria, conte di Monteleone, ricostruita in parte ed edita dal Besta: se le lacune non consentono di specificare esattamente il contesto del singolarissimo richiamo alla «*lege naturali, canonica et civili*», è certo tuttavia che l'ipotesi discussa è quella della diseredazione del figlio. Un'ipotesi dichiarata inammissibile «*exceptu cum iusta casione de sa lege comuni ordinadu*»: ma non è strano che proprio i 14 motivi di diseredazione del figlio formino l'oggetto di una delle Questioni esplicative? Si potrebbe supporre che a Sassari l'influenza continentale più attiva avesse già provveduto, al tempo di Brancaleone Doria, a introdurre un po' di Diritto comune sussidiario: eppure, nello stesso giro d'anni o poco prima, anche il cap. 97 di Eleonora aveva vietato la diseredazione dei discendenti a meno che non ricorresse una «*iusta occagione*», e ci si può chiedere se non avesse anche lei in mente di desumerla dal regime romano-canonico come farà esplicitamente suo marito poco dopo».

romano giustiniano sulla *Carta de Logu* d'Arborea, accertare in maniera incontrovertibile, mediante lettura sinottica e analisi esegetica dei relativi frammenti del *Corpus Iuris Civilis*, quale grado di aderenza i citati capitoli della *Carta de Logu* abbiano conservato nei confronti di quei testi giuridici romani, che quasi per certo costituirono i modelli di riferimento per la legislatrice arborense e per i suoi non incolti compilatori⁷⁴.

⁷⁴ Per gli aspetti generali della cultura (principalmente di stampo italiano) del Giudicato di Arborea nell'età della compilazione di Eleonora, vedi F. C. CASULA, *La cancelleria sovrana dell'Arborea dalla creazione del «Regnum Sardiniae» alla fine del giudicato (1297-1410)*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», III (1977), pp. 75 ss.; Id., *Cultura e scrittura nell'Arborea al tempo della Carta de Logu*, in AA. VV., *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari 1979, pp. 71 ss.; da ultimo, alcuni saggi pubblicati nel 1995 in *Società e cultura nel Giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu. Atti del Convegno internazionale di studi cit.*, con particolare riferimento ai contributi di L. CICU, *Il latino nel Giudicato d'Arborea* (pp. 121 ss.) e di G. MELE, *Culto e cultura nel Giudicato d'Arborea. Aspetti storici e tradizione manoscritta* (pp. 253 ss.).

